



Provincia  
di Milano

Direzione Centrale Ambiente  
Servizio Giuridico-Amministrativo per la Gestione dei Rifiuti

2° ORIGINALE

### Disposizione Dirigenziale

Disposizione n.146/2004 del 08/06/2004      Prot. n.9743/2004  
Raccolta Generale n.6040/2004 del 08/06/2004      Fasc.n.2075/1980

**Oggetto:** Autorizzazione, alla ditta Eureka s.r.l. con sede legale in Milano-via Donizetti n. 49 ed insediamento in Peschiera Borromeo (Milano)-Località Cascina Fornace, all'approvazione del progetto e alla realizzazione di variante migliorativa sostanziale all'impianto di trattamento di materiali scavo/terre provenienti da bonifiche ambientali già autorizzata con D.G.R. 9213 del 31.05.2002 come modificata con D.g.r n. 10595 del 6.06.2002 e Disposizioni Dirigenziali n. 130 del 12.08.2003 e n.193 del 06.11.2003.



#### IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI ED ENERGIA

**Visto** il D.lgs 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e successive modificazioni" ed in particolare l'art. 57 dello stesso D. lgs 22/97 "disposizioni transitorie", che "fa salve le attribuzioni di funzioni delegate o trasferite già conferite dalle Regioni alle Province in attuazione della L. 142/90;

**Vista** la legge 19.3.1990, n. 55 ed il D.P.R. 3.6.1998, n. 252;

**Vista** la deliberazione regionale n. 7851 del 25.1.2002 con la quale la Regione Lombardia ha attribuito alle Province le funzioni amministrative in materia di autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15, D13, D14) limitatamente allo stoccaggio e/o cernita di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi. Art. 1 della L.R. 3.4.2001, n. 6, in attuazione dell'art. 14 della legge 8.6.1990, n. 142 e successive modifiche;



**Vista** la L.R. 5.1.2000, n. 1 relativa al "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia";

**Atteso** che la Ditta Eureka s.r.l., con sede legale in Milano-via Donizetti n. 49 , ha presentato istanza il 19.01.2004 prot. 9743 pervenuta allo scrivente servizio il 22.01.2004 tendente ad ottenere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione di variante migliorativa sostanziale all'impianto di trattamento di materiali scavo/terre provenienti da bonifiche ambientali già autorizzata con D.G.R. 9213 del 31.05.2002 "Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R5) e smaltimento (D14, D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, presso l'impianto in Peschiera Borromeo (Milano)- Località Cascina Fornace " come modificata con D.g.r n. 10595 del 6.06.2002 e Disposizioni Dirigenziali n. 130 del 12.08.2003 e n.193 del 06.11.2003;

**Ricordato** che è stata convocata per il giorno 08.03.2004 Conferenza dei Servizi preliminare e che il giorno 13.05.2004 è stata convocata Conferenza di servizi definitiva di cui all'art. 27 del d.lvo 22/97 nel corso della quale sono stati espressi i seguenti pareri:

Provincia di Milano: Viste le integrazioni ricevute dalla ditta si esprime parere favorevole alla richiesta della ditta.

- Comune di Peschiera Borromeo: "Con la precisazione che trattasi di zona omogenea B3 Cave, di cui all'art. 30 delle norme tecniche di P.R.G., ove è ammissibile l'impianto già autorizzato ex art. 27 D.lgs 22/97 in variante allo strumento urbanistico. Si informa che nulla osta, per quanto attiene la conformità allo strumento urbanistico comunale". Dal punto di vista ambientale il Comune prendendo atto di tutte le integrazioni trasmesse dall'impresa Eureka (in particolare valutazione di impatto acustico, scarico delle acque in corso d'acqua con valutazioni idrauliche e accordi sottoscritti con l'utilizzatore delle acque, certificazione inesistenza pozzi a distanza inferiore a 200 m su territorio comunale di Pantigliate) a seguito di quanto richiesto nella precedente seduta, rilascia parere favorevole a condizione che la ditta realizzi idonea piantumazione al fine di mascherare la tettoia di nuova realizzazione.

- Parco Agricolo sud Milano: ribadisce parere negativo già espresso con D.D. n. 48/2004 del 15/03/04 atti n. 9615/2004/90/2004;

- Ditta Eureka S.r.l.: la ditta è disponibile a realizzare idonea piantumazione al fine di mitigare l'impatto visivo relativo alla zona di stoccaggio rifiuti al coperto. In riferimento alla nota del Parco Agricolo Sud di Milano succitata si ribadisce quanto espresso nel parere legale trasmesso alla Provincia di Milano in data 12/05/04.

**PARERE DELLA CONFERENZA:** "La Conferenza si conclude con i pareri di cui sopra. Considerato che l'area in oggetto ricade all'interno di un perimetro di ambito territoriale estrattivo, la destinazione urbanistica non è agricola bensì di "Cava", in particolare come area impianti.

Considerato inoltre che il Piano Provinciale Cave adottato dal Consiglio Provinciale in data 15/01/04 ha previsto una percentuale pari al 5% di fabbisogno di inerte proveniente da impianti di recupero e che l'istanza in esame tende a perseguire tale finalità.

Considerato inoltre che trattasi non di nuovo impianto, bensì di impianto preesistente all'istituzione del Parco e che la richiesta non comporta nessun aumento quali-quantitativo bensì solo miglioramento tecnologico/ambientale dell'impianto già operativo (con diminuzione percentuale dei quantitativi dei rifiuti da inviare a smaltimento) si ritiene di esprimere parere

favorevole al rilascio dell'autorizzazione con le prescrizioni relative alla idonea mitigazione visiva della tettoia;

**Vista** la relazione 04.06.2004, pervenuta allo scrivente Servizio il 08.06.2004 vistata dal Direttore del Servizio Controllo Tecnico Rifiuti Industriali ed Urbani, unita a formare parte integrante del presente provvedimento quale "All. A";

**Ritenuto** per quanto sopra esposto di concedere l'autorizzazione alla variante migliorativa sostanziale all'impianto di trattamento di materiali scavo/terre provenienti da bonifiche ambientali;

**Considerato** di avvalersi anche dell'ARPA competente per territorio per il controllo dell'adempimento, da parte della Ditta Eureko s.r.l. delle prescrizioni della presente disposizione, riservando comunque a questa Amministrazione l'adozione di eventuali provvedimenti ai sensi del d.lvo 22/97;

**Richiamato** il D.lvo 267/2000 agli artt. 19 e 48 ed art. 107, lett. f);

**Vista** la legge 15.5.1997, n. 127, art. 6, 2° comma e successive modifiche;

**Visti** gli articoli 26 e 27 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 30136/2685/97 in data 13 aprile 1999 in materia di poteri e responsabilità dei dirigenti ed individuazione degli atti di loro competenza;

**Ritenuta** la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate;

**Ritenuto** di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri Enti ed organismi;

**Ritenuto** altresì, trattandosi di variante sostanziale non comportante aumento quantitativo di rifiuti, di non doversi procedere alla richiesta di garanzia finanziaria integrativa;

**Ritenuto** altresì di determinare l'importo pari ad € 600,00 per oneri istruttori relativi al provvedimento in questione in base ai criteri individuati dalla deliberazione regionale n. VII/8882 del 24.4.2002 così come recepita dalla D.G.P. n. 0132194/2002 del 23.10.2002, importo che dovrà essere versato sul c.c.p. n. 52889201 intestato alla Provincia di Milano;

**Ritenuto** di considerare la presente autorizzazione soggetta a revoca o modifica, da parte dei competenti servizi e, in ogni caso, subordinata alle altre norme regolamentari anche più restrittive che dovessero intervenire;

## DISPONE

il rilascio, in applicazione dell'art. 27 comma 5° del d.lgs 22/97, alla Ditta Eureko s.r.l., con sede legale in Milano-via Donizetti n. 49 ed insediamento in Peschiera Borromeo (Milano)- Località Cascina Fornace, dell'autorizzazione all'approvazione del progetto ed alla realizzazione di variante migliorativa sostanziale all'impianto di trattamento di materiali scavo/terre provenienti

da bonifiche ambientali già autorizzata con D.G.R. 9213 del 31.05.2002 come modificata con D.g.r n. 10595 del 6.06.2002 e Disposizioni Dirigenziali n. 130 del 12.08.2003 e n.193 del 06.11.2003, come in premessa specificato, con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico 04.06.2004 che si unisce a formare parte integrante del presente provvedimento quale "All. A", ferme restando tutte le condizioni e prescrizioni imposte dalle precedenti autorizzazioni.

Dispone altresì:

- 1) il presente atto avrà scadenza al 31.05.2007;
- 2) di stabilire un termine massimo di un anno dalla data di approvazione del presente provvedimento per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto ed un termine massimo di tre anni dalla stessa data per l'ultimazione dei lavori stessi; il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza dell'autorizzazione;
- 3) di disporre che la ditta avvii l'esercizio delle operazioni di cui alla presente autorizzazione previo accertamento da parte della Provincia e/o dell'A.R.P.A. degli interventi realizzati, a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla Provincia stessa, che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;
- 4) di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, anche le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e i tipi di rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto;
- 5) il rilascio del presente atto mediante notifica è subordinato altresì al pagamento dell'importo di € 600,00 per oneri istruttori relativi al provvedimento in questione in base ai criteri individuati dalla deliberazione regionale n. VII/8882 del 24.4.2002 così come recepita dalla D.G.P. n. 0132194/2002 del 23.10.2002, importo che dovrà essere versato sul c.c.p. n. 52889201 intestato alla Provincia di Milano;
- 6) di dare atto che l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;
- 7) la presente autorizzazione potrà essere modificata o revocata nei casi previsti dalle norme vigenti;
- 8) il controllo dell'adempimento della ditta Eureko s.r.l., con sede legale in Milano-via Donizzetti n. 49 ed insediamento in Peschiera Borromeo (Milano)- Località Cascina Fornace alle presenti prescrizioni verrà effettuato, oltre che dalla Provincia, anche dall'A.R.P.A. competente per territorio;
- 9) sono fatte salve le autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri Enti ed Organismi.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di

notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Milano, 08 giugno 2004

**Il Funzionario proponente  
del Servizio Giuridico Amm.vo  
per la Gestione dei Rifiuti  
Dott.ssa Alessia Giachello**

**Il Direttore del Settore Rifiuti ed Energia  
Dott. Giuseppe Talamo**



La presente decisione è da inserire nell'apposito registro e da trasmettere a:  
- Archivio per esposizione all'Albo



Settore  
rifiuti ed energia

Servizio  
controllo dei rifiuti  
industriali e urbani

Direzione centrale  
ambiente

Corso di Porta Vittoria 27  
20122 Milano

Telefono 02-7740 3636  
g.salvadori@provincia.milano.it



Provincia  
di Milano

Data 4 giugno 2004

Protocollo 9743/2075/80

Pagina 1

**OGGETTO: Ditta EUREKO S.r.l. – Milano Via Donizzetti, 8.  
Insediamento sito nel comune di Peschiera Borromeo, località Cascina  
Fornace  
Richiesta di varianti migliorative sostanziali  
Rif. Conferenze Provinciali del 08/03/04 e 10/05/04**

La Ditta esercita la propria attività con riferimento in specifico alla D.G.R. NR. VII/ 9313 espressa nella seduta del 31.05.2002.

Tale provvedimento è stato rettificato con il Decreto regionale della direzione generale risorse idriche e servizi di pubblica utilità n. 10595 del 6 giugno 2002.

Codesta Amministrazione ha successivamente recepito, con Disposizioni Dirigenziali nr. 130/03 del 12.08.2003 e nr. 193/03 del 6.11.2003 alcune modifiche richieste dalla Ditta (variazione dello stoccaggio max. dei rifiuti derivanti dal trattamento e non riutilizzabili fissando un valore di 150 m<sup>3</sup> ed inserimento di alcuni codici CER).

In data 26/01/04 (ultimo aggiornamento ricevuto in data 02/04/04) la Ditta in oggetto ha presentato istanza per ottenere le seguenti varianti:

- Modifica di parte dell'attuale impianto di trattamento dei materiali provenienti da scavo e demolizione e terre da bonifiche ambientali basato su frantumazione e vagliature del tipo a secco con un impianto di trattamento dei terreni provenienti da bonifiche ambientali basato su un principio ad umido.

Tale impianto sarà posizionato all'interno dell'area già autorizzata, di cui ai provvedimenti autorizzativi, della Ditta EUREKO s.r.l. ubicata in Comune di Peschiera Borromeo – Località Cascina Fornace. Tale variante non comporta alcun aumento quali-quantitativo rispetto quello già autorizzato.

In relazione tale richiesta la ditta ha presentato tavola grafica " layout nuovo impianto di selezione a umido " (tav. I – scala 1:500 – del 13/01/04) redatta dall'arch. Barbieri Gianfranco, che integra le tavole precedenti.

Data 4 giugno 2004

Protocollo 9743/2075/80

Pagina 2



Provincia  
di Milano

Con le indicazioni di cui sopra e precisato che il presente parere riguarda esclusivamente la componente tecnico – impiantistica ed è espresso unicamente nelle competenze di questo Servizio, si propone parere tecnico favorevole in merito alla richiesta della ditta a condizione che siano rispettate le prescrizioni di carattere generale previste dalla normativa vigente citate nei succitati provvedimenti autorizzativi e quelle riportate nelle conclusioni della conferenza di Servizi definitiva (relativamente alla predisposizione di idonea barriera a verde per mitigare l'impatto visivo della tettoia in progetto).

*IL TECNICO*

*P.i. Maurizio LESMO*

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
Controllo Tecnico Rifiuti  
Industriali e Urbani  
ing. Giovanni Salvadori



RELATA DI NOTIFICA

A richiesta del Presidente della Provincia di Milano, io sottoscritto

(Roberto Pirovano)

Notificatore, ho notificato un esemplare del retroesteso atto e relativi allegati:

ALLA DITTA EUREKO S.R.L.  
LOC. CASCINA FORNACE  
20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)

A mani MAGNONI MARCO - CONSIGLIERE D.E.A. DELLA XII REGIONE DEL 5642

consegno il presente atto il giorno 23 GIU. 2004

Firma del destinatario  
(o chi per esso)

Magnoni Marco

Il notificatore  
Roberto Pirovano



VIAIOIC